

Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2012, n. 18-5014

Art. 19, comma 2, D. lgs. 123/2011 - ASL BI - Nomina in via straordinaria del Collegio sindacale.

A relazione dell'Assessore Monferino:

L'articolo 3, comma 1 *quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., nonché l'art. 4, comma 1, lett. b, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, prevedono il Collegio sindacale quale organo delle Aziende sanitarie regionali.

Ai sensi dell'articolo 3 ter, comma 3, del citato D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'Economia e Finanze), uno dal Ministro della Sanità (ora Ministro della Salute) ed uno dalla Conferenza dei sindaci di riferimento territoriale.

L'art. 7, comma 2, lettera e) della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18, prescrive inoltre che, per le aziende sanitarie locali e per le aziende ospedaliere eventualmente insistenti sul territorio di competenza, un componente del Collegio sindacale sia designato dalla Conferenza dei sindaci di riferimento territoriale, mentre per le aziende sanitarie torinesi la competenza è rimessa, ai sensi del successivo comma 3 art. cit., alla Conferenza dei presidenti di circoscrizione di riferimento territoriale.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, il Collegio sindacale delle Aziende ospedaliere-universitarie è composto da cinque membri, di cui uno designato dalla Regione, uno dal Ministro del Tesoro, del bilancio e dalla programmazione economica (ora Ministro dell'Economia e Finanze), uno dal Ministro della Sanità (ora Ministro della Salute), uno dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e uno dall'Università di riferimento territoriale.

Con DD.G.R. nn. 29-4694 dell' 8.10.2012 e 26-4851 del 31.10.2012 si è reso necessario, attesa la mancata formulazione delle designazioni di competenza da parte dei Ministeri interessati (Ministero della Salute e Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca) provvedere alla costituzione in via straordinaria, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D. lgs. 123/2011, dei Collegi sindacali rispettivamente delle ASL VCO e CN2, nonché delle ASL VC e NO, della AO SS. Croce e Carle di Cuneo, delle AOU Maggiore della Carità di Novara e San Luigi di Orbassano, per i quali risultava ormai decorso anche il termine, pari a quarantacinque giorni, previsto per la proroga degli organi non ricostituiti entro il termine di naturale scadenza dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 293/1994, convertito in legge n. 444/1994, inerente la disciplina della proroga degli organi amministrativi, e recentemente confermato dallo stesso citato art. 19, comma 2, del D. lgs. n. 123/2011, recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

Nel precisare che le funzioni dei Collegi straordinari – composti da tre membri in possesso dei requisiti prescritti ai sensi della disposizione richiamata - sarebbero cessate allorché i Direttori generali delle Aziende sanitarie interessate, acquisite le designazioni necessarie da parte dei Ministeri competenti, avrebbero provveduto, con proprio provvedimento, alla nomina dei Collegi sindacali ordinari – condizione che, allo stato, risulta verificata solo nei confronti delle AOU Maggiore della Carità di Novara e San Luigi di Orbassano a fronte dell'avvenuta designazione, da

parte del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, del componente di propria spettanza, comunicata all'Assessorato alla Salute e Sanità in data 08.11.2012 (nota MIUR prot. n. 2323) - nella citata D.G.R. n. 26-4851 del 31.10.2012 era altresì fatta riserva di provvedere, con successivo atto deliberativo, alla nomina in via straordinaria del Collegio sindacale dell'ASL BI, il cui mandato triennale risulta scaduto in data 13.10.2012, qualora non risultasse eventualmente acquisita, alla scadenza dell'ulteriore termine di proroga di cui al citato art. 19, comma 2, del D. lgs. n. 123/2011 cit., la necessaria designazione da parte del competente Ministero della Salute.

Quanto sopra premesso, si deve ora rilevare come nei confronti del Collegio sindacale dell'ASL BI risulti ormai interamente compiuto (in data 29.11.2012) anche il termine di prorogatio, successivo alla scadenza naturale dell'organo e pari come si è detto a quarantacinque giorni; il Ministero della Salute, competente alla designazione, nonostante le ripetute richieste formulate dalla Direzione Sanità e richiamate nelle precedenti, citate D.G.R. n. 29-4694 e 26-4851, non ha sinora fornito, anche in occasione dei ripetuti contatti assunti per le vie brevi dai competenti uffici della Direzione Sanità successivamente all'adozione dei provvedimenti richiamati, indicazioni certe in ordine ai tempi ancora necessari all'espressione della designazione in esame.

Posto quanto sopra, ai sensi del richiamato art. 19, comma 2, del D. lgs. n. 123/2011, il relatore propone alla Giunta regionale di provvedere alla nomina, in via straordinaria, del Collegio sindacale dell'azienda sanitaria locale BI, per il quale risulta ormai interamente decorso il termine di proroga, pari a quarantacinque giorni, di cui allo stesso comma, individuando, quali componenti del Collegio in parola, i soggetti riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione, intitolato "Nomina in via straordinaria del Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria locale BI, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D. lgs. n. 123/2011", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si da atto che in seno al Collegio straordinario così costituito è assicurata la presenza di un componente designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 3, comma 13, del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., ed all'art. 16, comma 1, della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

Della presente deliberazione dovrà essere fornita tempestiva comunicazione al Direttore generale dell'azienda sanitaria locale BI, affinché il medesimo possa procedere quanto prima alle formalità necessarie alla convocazione del Collegio straordinario ed al suo insediamento.

Ai componenti del Collegio sindacale straordinario spetterà il trattamento economico complessivo già previsto per i componenti del Collegio sindacale aziendale, da corrispondere, in misura proporzionale alla durata dell'incarico, nella misura di cui all'art. 3, comma 13, del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., tenuto altresì conto delle prescrizioni di cui all'art. 61, comma 14, del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008.

Il Collegio sindacale straordinario cesserà le proprie funzioni allorché, acquisita la designazione necessaria da parte del competente Ministero della Salute, il Direttore generale della azienda sanitaria locale BI provvederà con proprio provvedimento, verificata l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, alla nomina del Collegio sindacale ordinario, ai sensi dell'art. 13, comma 5, della l.r. n. 10/1995.

Dell'avvenuta costituzione del Collegio sindacale ordinario verrà, come di consueto, fornita tempestiva comunicazione alla Direzione Sanità.

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono posti a carico del bilancio della azienda sanitaria locale BI.

la Giunta regionale,

visti:

il D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. recante ad oggetto “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

il D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

il D. lgs. 30 giugno 2011, n. 123 recante ad oggetto “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ”;

la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante ad oggetto “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la l.r. 4 luglio 2005, n. 7 recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

la l.r. 24 gennaio 1995, n. 10 e s.m.i., recante ad oggetto “Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie regionali”;

la l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i. recante ad oggetto “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”;

la l.r. 6 agosto 2007, n. 18 e s.m.i. recante ad oggetto “Norme per la programmazione socio-sanitaria ed il riassetto del servizio sanitario regionale”;

la D.G.R. n. 30-4552 del 10 settembre 2012, ad oggetto “Art. 3-ter, comma 3, del D. lgs. n. 502 /1922 e s.m.i. ; art. 4, comma 3, del D. lgs. n. 517/1999 – Collegi sindacali – Designazioni”;

la D.G.R. n. 29-4694 dell’ 8.10.2012, inerente la costituzione dei Collegi sindacali straordinari dell’ ASL VCO e CN2;

la D.G.R. n. 26-4851 del 31.10.2012, inerente la costituzione dei Collegi sindacali straordinari delle ASL VC e NO, della AO SS. Croce e Carle di Cuneo, delle AOU Maggiore della Carità di Novara e San Luigi di Orbassano;

condividendo le argomentazioni del relatore, a voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

- di nominare in via straordinaria, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D. lgs. n. 123/2011, il Collegio sindacale dell’azienda sanitaria locale BI, per il quale risulta ormai interamente decorso il termine di proroga, pari a quarantacinque giorni, di cui allo stesso comma, individuando, quali componenti del Collegio in parola, i soggetti riportati nell’Allegato A alla presente deliberazione, intitolato “Nomina in via straordinaria del Collegio sindacale dell’Azienda sanitaria locale BI, ai sensi

dell'art. 19, comma 2, del D. lgs. n. 123/2011", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che in seno al Collegio straordinario così costituito è assicurata la presenza di un componente designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 3, comma 13, del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., ed all'art. 16, comma 1, della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica);
- di disporre che la presente deliberazione venga tempestivamente comunicata al Direttore generale dell'azienda sanitaria locale BI, affinché il medesimo possa procedere quanto prima alle formalità necessarie alla convocazione del Collegio straordinario ed al suo insediamento;
- di dare atto che ai componenti del Collegio sindacale straordinario spetterà il trattamento economico complessivo già previsto per i componenti del Collegio sindacale aziendale, da corrispondere, in misura proporzionale alla durata dell'incarico, nella misura di cui all'art. 3, comma 13, del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., tenuto altresì conto delle prescrizioni di cui all'art. 61, comma 14, del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008;
- di dare altresì atto che il Collegio sindacale straordinario cesserà le proprie funzioni allorché, acquisita la designazione necessaria da parte del competente Ministero della Salute, il Direttore generale della azienda sanitaria locale BI provvederà con proprio provvedimento, verificata l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, alla nomina del Collegio sindacale ordinario, ai sensi dell'art. 13, comma 5, della l.r. n. 10/1995;
- di dare infine atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono posti a carico del bilancio della azienda sanitaria locale BI.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A) - Nomina in via straordinaria del Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria locale BI, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D. lgs. n. 123/2011

AZIENDA SANITARIA REGIONALE	NOMINATIVO	LUOGO E DATA DI NASCITA
ASL BI	IANUTOLO GROS FRANCO	(omissis)
	MOSCA UGO	(omissis)
	ADOBATI ROSA	(omissis)